



Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione CIVILE

Il Giudice

sciogliendo la riserva;

esaminati gli atti;

atteso il rapido mutamento giurisprudenziale di legittimità sugli argomenti oggetto di doglianza da parte opponente;

ritenuto in particolare che le questioni concernenti l'usura originaria o sopravvenuta debbano essere rilevate d'ufficio dal giudice sulla scorta di sufficienti allegazioni da parte opponente, pur a fronte della possibilità di una ctu percipiente;

ritenuto che unicamente le doglianze esposte negli allegati tecnici nn. 7\14 dell'atto di citazione siano adeguate a sollecitare i poteri officiosi del giudice sul tema della usura originaria e/o sopravvenuta in base al noto principio di omni-comprendività, essendo generiche le contestazioni operate dagli allegati nn. 10/12;

ritenuto infine che l'onere probatorio richiesto all'istituto di credito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo sia stato di recente ridefinito in giurisprudenza in ossequio al principio di vicinanza della prova di talchè la mera ricezione della comunicazione degli estratti del conto corrente da parte del correntista non manleva l'istituto di credito dall'onere di riprodurli in sede contenziosa (caso diverso dalle azioni di accertamento negativo introdotte dal cliente);

ritenuto in definitiva necessario disporre ctu percipiente unicamente sul conto corrente n. 85728 e sul contratto di finanziamento n. 60018710, dispone consulenza tecnica del seguente tenore:

1. Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., proceda nei seguenti termini con riferimento al contratto di conto corrente n. 85728 intervenuto tra [redacted] s.r.l. e Banca [redacted]:
 1. effettui ogni conteggio secondo data valuta (*ovvero* portando la valuta alla data contabile dell'operazione -*se contestata valuta antergata/postergata non pattuita*) con verifica progressiva e con decorrenza dalla data di apertura del conto, *ovvero* dalla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto dalla Banca, se parte attrice in monitorio con saldo "0"),
 2. espunga dal conteggio spese e commissioni di massimo scoperto (*se non concordate*),



3. sino alla data del 30.6.2000 espunga dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione,
4. conteggi la capitalizzazione degli interessi passivi (al tasso convenzionale, ovvero al tasso di cui sub 5 *se contestati interessi ultralegali non pattuiti*) con la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi quale effettuata dalla banca,
5. calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto:
 1. il tasso legale (*se contratto stipulato prima del 9.7.92 -entrata in vigore L.154/92- vedi Corte Cost. ord. 18.12.09 n.338*)
 2. il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (*ante D.L.vo n.141/10*) determinato in relazione al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (*se contratto stipulato dopo il 9.7.92 -ex art.11 preleggi e art.161 n.6 TUB*) ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (*ex art.117 TUB come modificato con D.Lvo n.141/10, per contratti successivi al 2.1.11 -non potrà mai esserci eccezione prescrizione*),
6. ove emergano (anche in base al ricalcolo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori
 1. a) al tasso convenzionale (*se non contestata pattuizione*)
 2. b) al tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (*ante D.L.vo n.141/10*) determinato in relazione al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (*se contratto stipulato dopo il 9.7.92*) ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (*ex art.117 TUB come modificato con D.Lvo n.141/10, per contratti successivi al 2.1.11*),
7. all'esito dei conteggi richiesti da 1 a 6, e tenendo conto che -con verifica progressiva- non potranno essere espunte le annotazioni a debito di cui sub 2 e 3 per la parte pagata, determini il saldo finale del conto alla data di chiusura (ovvero alla data di notifica dell'atto di citazione -*se conto ancora aperto*) e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla Banca."

Con riferimento al contratto di finanziamento

- visti gli atti di causa e la documentazione bancaria allegata dica il CTU quale sia l'ammontare dovuto dall'opponente in virtù del contratto di finanziamento in atti indicando per poste separate il capitale e gli interessi ;
- con riferimento agli interessi moratori, accerti se sono stati in concreto conteggiati, e li calcoli separatamente dagli interessi corrispettivi e li espunga dal dovuto solo se affetti da usurarietà

anche sopravvenuta, in quest'ultimo caso limitatamente al periodo di sfioramento dei tassi massimi consentiti (cfr. Cass. Civ. 27442/18);

- determini il carico sul TAEG e sul TEG di eventuali costi assicurativi, accertando previamente se la polizza assicurativa sia coeva alla stipula del finanziamento;
- determini il CTU quale sia il tasso di interesse effettivamente applicato secondo il principio di omnicomprensività indicato da Cass. Civ. 23192/17 e se il tasso eventualmente risultante dalla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, solo se in concreto applicato, ecceda il TEGM per ciascun anno per il quale il rapporto ha avuto esecuzione;
- se il tasso così ricostruito ecceda i tassi soglia previsti dalla legge, espunga dal calcolo gli interessi per i periodi di superamento del tasso soglia, salvo l'usura originaria nel qual caso decurti ogni tipo di interesse e proceda a quantificare il capitale da restituire;



NOMINA ALL'UOPO IL DOTT. IVAN PARADISI

P.Q.M.

Revoca in parte qua l'ordinanza del 30.11.2017.

Ammette ctu unicamente sul contratto di conto corrente e sul finanziamento indicato in parte motiva.

Rigetta tutti gli altri mezzi di prova;

Fissa per il giuramento del ctu indicato in parte motiva l'udienza del 4.7.2019 ore 10.15e ss.

Si comunichi alle parti.

Si notifichi al ctu nominato.

Latina, 14/05/2019.

Il Giudice
(dott. Gaetano Negro)

